REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Approvato dal C.d.A. nella seduta n° 18 del 07.10.2026 con delibera n. 118

Titolo I - Definizioni

Art. 1
Natura, Composizione, Funzioni

1.La Consulta degli Studenti, di seguito denominata "Consulta", è l'organo elettivo di rappresentanza degli studenti.

2.Gli studenti che fanno parte della Consulta sono individuati tramite elezioni; il numero è calcolato ai sensi dell'art.25 dello Statuto del Conservatorio.

3.La Consulta degli Studenti designa gli studenti in seno al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione. Gli studenti designati in Consiglio Accademico ed in Consiglio di Amministrazione, qualora fossero individuati esternamente alla Consulta, entrano di diritto a farne parte.

4.Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

5.La Consulta promuove l'integrazione e l'intercomunicazione tra gli studenti, anche attraverso l'organizzazione di attività para istituzionali, di eventi e manifestazioni studentesche e appronta all'occorrenza bandi e normative che ne disciplinano lo svolgimento.

6.La Consulta resta in carica per un mandato di tre Anni Accademici consecutivi.

Titolo II - Procedure elettorali

Art. 2
Requisiti

1.L'elettorato passivo compete agli studenti iscritti al Conservatorio di Musica "B. Maderna - G. Lettimi" di Cesena/Rimini e frequentanti i corsi Accademici che abbiano compiuto 18 anni alla data stabilita per la pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto.

2.L'elettorato attivo compete agli studenti iscritti al Conservatorio di Musica "B. Maderna - G. Lettimi" di Cesena/Rimini e frequentanti i corsi Propedeutici e Accademici che abbiano compiuto 16 anni alla data stabilita per la pubblicazione degli aventi diritto al voto.

Art. 3
Indizione delle elezioni, candidature

1.Le elezioni della Consulta sono indette dal Direttore in carica almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo.

2.Il Decreto di indizione delle elezioni della Consulta viene pubblicato all'albo e sul sito web del Conservatorio di Musica "B. Maderna - G. Lettimi" di Cesena/Rimini al fine di garantire la massima diffusione.

3.Le candidature devono pervenire all'Istituzione a pena di decadenza entro 10 giorni dalla indizione (escluso il giorno di pubblicazione).

Art. 4
Commissione elettorale e Seggio elettorale

1.La Commissione elettorale presiede alle operazioni di voto. Composta da tre componenti designati dalla Consulta degli studenti, tra gli studenti che hanno il requisito per l'elettorato passivo è nominata dal Direttore.

2.La Commissione elettorale individua al proprio interno un Presidente. La Commissione elettorale può avvalersi della consulenza del direttore amm.vo ove necessario.

3.La Commissione elettorale nomina tre studenti maggiorenni (non candidati) quali componenti di ognuno dei due Seggi elettorali, uno per la sede di Cesena e uno per la sede di Rimini; di uno di essi fanno parte anche i componenti della Commissione elettorale. I Seggi elettorali si insediano per le operazioni preliminari almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto; per ognuno, devono sempre essere presenti almeno tre membri.

Art. 5
Procedure e svolgimento delle elezioni. Proclamazione dell'esito

1.Le elezioni possono svolgersi in modalità ON-LINE affidandosi ad una piattaforma certificata o in presenza.

2.Per le elezioni ON-LINE, il periodo di voto sarà di un giorno lavorativo.

3.Per le elezioni in presenza la Commissione elettorale controlla il materiale di voto, procede al conteggio delle schede e alla loro vidimazione.

4.Il numero di schede vidimate e quello delle schede rimanenti deve essere indicato nel verbale.

5.La Commissione elettorale deve garantire la libertà e la segretezza del voto.

6.Le schede elettorali conterranno i nomi prestampati dei candidati in ordine alfabetico.

7.L'elenco degli studenti inseriti nell'elettorato attivo e passivo, è affisso all'Albo del Conservatorio almeno cinque giorni prima delle date stabilite per il voto.

8.La Commissione elettorale verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto degli stessi, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.

9.Nessun candidato può far parte della Commissione elettorale o di un Seggio elettorale.

10.Le elezioni si svolgono in due seggi, istituiti presso la due sedi del Conservatorio, a Cesena e a Rimini.

11.Le votazioni si svolgono durante un periodo di tre giorni lavorativi.

12.Ogni elettore si presenterà munito di documento di riconoscimento valido (o potrà essere riconosciuto da un membro del seggio) e apporrà la propria firma negli elenchi di Seggio per poter ritirare il materiale di voto.

13.Ogni elettore può esprimere al massimo tre preferenze; sono nulle le schede sulle quali siano espresse più di tre preferenze.

14.Le preferenze saranno espresse apponendo il segno della "X" sul nominativo di ogni candidato che si intende votare.

15.Al termine delle operazioni di voto la Commissione elettorale procede immediatamente allo scrutinio delle schede, in seduta pubblica.

16.Non è necessario nessun raggiungimento di quorum per procedere alle operazioni di scrutinio. Il risultato elettorale raggiunto è valido a prescindere dalla affluenza alle urne.

17.Nel caso di schede oggetto di contestazione, le decisioni verranno prese a maggioranza dei componenti della Commissione elettorale; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

18.Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dai componenti della Commissione elettorale.

19.Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti della Commissione elettorale.

20.L'elenco dei votanti, le schede elettorali e il verbale della Commissione elettorale sono depositati presso la segreteria dell'Istituzione.

21.L'esito delle votazioni è reso pubblico mediante affissione all'Albo e sul sito web del Conservatorio. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti sono eletti i candidati più anziani di età.

22.Entro cinque giorni dall'affissione dei risultanti elettorali all'Albo, può essere presentato ricorso alla Commissione elettorale, che decide entro cinque giorni.

23.Il Direttore, con decreto, nomina gli studenti eletti nella Consulta. I nominati rimangono in carica per tre anni.

Art. 6

Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive

1.Nel caso un componente della Consulta:

a) venga meno dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
b) rassegni le dimissioni al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato;

si verifica la cessazione anticipata dalla carica e si procede alla sostituzione, mediante le procedure elettorali di cui agli art. 3, 4, 5 del presente Regolamento.

2.I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Titolo III - Funzionamento

Art. 7
Presidente e Vicepresidente

1.La Consulta, nella prima seduta, previa presentazione di candidatura nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un Presidente tra i suoi componenti.

2.Compito del Presidente è di convocare le sedute ordinarie e straordinarie, stabilire l'Ordine del Giorno e coordinare le attività della Consulta.

3.Il Presidente nomina tra i suoi componenti un Vicepresidente, che lo coadiuva nelle attività di guida della Consulta e lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 8
Designazione dei rappresentanti studenteschi negli organi collegiali

1.La Consulta, ai sensi dello statuto, è tenuta a designare quanto prima i propri rappresentanti all'interno degli organi collegiali nel numero di:

c) due in seno al Consiglio Accademico

d) uno in seno al Consiglio di Amministrazione

2.Gli studenti designati sono tenuti a partecipare puntualmente alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza ed a farsi portavoce delle delibere, dei pareri e degli orientamenti della Consulta all'interno degli stessi. Sono tenuti altresì ad aggiornare regolarmente la Consulta sull'Ordine del Giorno, sull'andamento dei lavori e sulle delibere degli organi medesimi.

3.In caso venisse meno la disponibilità dello studente designato, del verificarsi delle casistiche di cui all'art. 6 del presente Regolamento o di mozione di sfiducia votata all'unanimità dai componenti elettivi della Consulta, si verifica la cessazione anticipata della carica. In tal caso lo studente è invitato a rassegnare entro cinque giorni le proprie dimissioni:

e) al Direttore dell'Istituzione se designato in seno al Consiglio Accademico

f) al Presidente dell'Istituzione medesima ed al Ministero dell'università e della ricerca se designato in seno al Consiglio di Amministrazione

Copia della lettera di dimissioni, viene inviata per conoscenza alla Consulta, che entro quindici giorni procede alla designazione di un sostituto. Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Art. 9
Commissioni

1.Per il lavoro istruttorio, di studio e di approfondimento di singole questioni o per l'organizzazione di eventi studenteschi, la Consulta costituisce una commissione in relazione alle problematiche da esaminare ed al lavoro da svolgere e nomina un coordinatore.

2.Ogni Commissione stabilisce autonomamente organizzazione e procedere dei lavori.

3.Al termine del lavoro, il risultato prodotto deve essere debitamente relazionato alla Consulta, che lo discute e lo approva.

4.La Commissione è sciolta con l'esaurirsi della funzione a cui è preposta.

Art. 10
Studenti Referenti di Scuola

1.La Consulta degli Studenti, al fine di ottenere un maggiore contatto con la base degli studenti e capillarizzare la comunicazione delle proprie attività, deve designare, per ogni Dipartimento, degli studenti referenti, con il compito di farsi portavoce delle problematiche del rispettivo Dipartimento di appartenenza.

2.Gli studenti devono essere designati in numero non superiore a due per ogni Dipartimento.

3.Il mandato ha una durata di tre anni, a meno che lo Studente Referente faccia richiesta di essere esentato anticipatamente dall'incarico presentando adeguata giustificazione alla Consulta degli Studenti; in tal caso la Consulta può procedere alla designazione di un sostituto come descritto nel precedente articolo. Il sostituto rimarrà in carica fino allo scadere naturale dell'Anno Accademico.

4.Le procedure di nomina sono fissate autonomamente dalla Consulta degli Studenti.

5.Con cadenza periodica il Presidente della Consulta degli Studenti convoca e presiede l'Assemblea Plenaria degli Studenti Referenti alla presenza della Consulta degli Studenti.

Art. 11
Convocazione e validità delle sedute

1.La convocazione è disposta dal Presidente e comunicata a tutti componenti.

2.Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da uno o più componenti.

3.All'inizio della seduta il Presidente può proporre aggiunte all'Ordine del giorno per motivi di particolare urgenza.

4.Le sedute della Consulta sono valide, se e fino a che, ad esse è presente la metà dei componenti in carica arrotondata per eccesso.

5.I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità. Eventuali assenze debbono essere debitamente giustificate al Presidente della Consulta.

Art. 12
Ordine della discussione e delle votazioni

1.Il Presidente assicura la disciplina della seduta, l'ordine e le modalità di discussione e di votazione decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.

2.Le votazioni sono effettuate di regola con scrutinio palese. Su richiesta della maggioranza della Consulta o per iniziativa del Presidente, la votazione può essere nominale ovvero per scrutinio segreto.

3.La votazione è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta dei partecipanti alla seduta.

4.In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13
Verbali di seduta

1.Il segretario è individuato di volta in volta tra i presenti e designato dal Presidente.

2.Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario.

3.Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.

4.I verbali della Consulta sono custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituzione, affissi all'Albo dell'Istituto e pubblicati sul sito web del Conservatorio.

Art. 14
Assemblea degli Studenti

1.L'assemblea degli Studenti è convocata con almeno quindici giorni di anticipo due volte all'anno dalla Consulta degli Studenti, che ne stabilisce l'Ordine del Giorno.

2.La convocazione viene affissa all'Albo d'Istituto, pubblicata sul sito web del Conservatorio ed inviata per mezzo di posta elettronica a tutti gli studenti. Tale convocazione indica l'ordine del giorno, la data ed il luogo dell'adunanza.

3.Con ordinanza del Direttore sono sospese le lezioni per la durata dell'Assemblea.

4.L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta che nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un segretario verbalizzante ed un moderatore.

5.All'Assemblea degli Studenti sono tenuti a partecipare tutti gli studenti dell'Istituzione.

Titolo IV - Disposizioni finali

Art. 15
Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

1.Ai sensi dello Statuto di autonomia, il presente Regolamento, deliberato dalla Consulta degli Studenti e visto dal Consiglio Accademico, è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2.Eventuali future modifiche seguiranno il medesimo iter di cui al precedente comma.

CONSERVATORIO DI MUSICA "MADERNA-LETTIMI" CESENA-RIMINI

IL DIRETTORE
Prof. Gabriele Giampaoletti